

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Il problema della motivazione della sentenza nel caso di mera trascrizione delle difese.**

### **Nota all'ordinanza della Corte di cassazione, Sezione Tributaria, n. 1531 del 27.1.2014**

**di Alessandra MEI**

Con la ordinanza in commento, i giudici di legittimità della Sezione Tributaria, chiamati a decidere in primis sulla "nullità"<sup>1</sup> della sentenza impugnata emessa dalla CTR del Lazio - Sezione di Latina - perché sostanzialmente non motivata (avendo il Collegio integralmente copiato la motivazione trasponendo per intero il contenuto delle controdeduzioni effettuate dall'Amministrazione Finanziaria) in violazione del dictum ex art. 132 c.p.c. nonché dell'art. 36 d.lgs. 546/1992<sup>2</sup>; hanno rimesso la questione all'attenzione del Primo Presidente dei Giudici di legittimità per la definizione della stessa a Sezioni Unite.

Invero, nella ordinanza in commento, con una splendida ricostruzione del contrasto giurisprudenziale esistente sul tema decidendum, si evidenzia come la questione prospettata ha trovato diverse interpretazioni in seno alle Sezioni Semplici della Corte di Cassazione che vengono sintetizzate in due "chiavi di lettura"<sup>3</sup>:

1) La prima<sup>4</sup> che "estende" la nullità della sentenza anche nel caso in cui questa sia integralmente copiata dalle difese di una delle parti senza spiegare le

---

<sup>1</sup> Sostenuta dalla difesa della Curatela della Società contribuente.

<sup>2</sup> Con riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c.

<sup>3</sup> Accezione utilizzata dal Collegio remittente nella ordinanza in commento.

<sup>4</sup> Rif. sez 5, sent. 12542 del 15.10.01; sez. 5, sent. 15318 del 29.11.2000

ragioni di una "mera affermazione" dichiarata della "condivisione di una tesi difensiva". Le ragioni addotte dai sostenitori di tale orientamento si fondano su:

- a) i principi costituzionali di terzietà e indipendenza dell'organo giudicante sanciti nell'art. 111 co. 2 Cost;

- b) sul controllo democratico riconosciuto ai consociati sul corretto operato del magistrato in punto alla formazione del suo convincimento che deve risultare in modo chiaro dalla motivazione. Quest'ultima, infatti, è parte essenziale<sup>5</sup> della sentenza in quanto la sua funzione è quella di esplicitare le ragioni e dunque l'iter logico seguito dal Giudice in forza del quale quest'ultimo si è formato il convincimento addivenendo così al decisum<sup>6</sup>. Laddove, contrariamente ai doveri deontologici e giuridici, nel decidere le sorti di una vicenda giudiziaria, il Collegio giudicante dichiara di "fa(re) proprie le argomentazioni dell'Ufficio"<sup>7</sup> copiando integralmente le controdeduzioni dell'Amministrazione Finanziaria appellata (errori inclusi), aderendo a tale filone giurisprudenziale, dovrebbe ritenersi la nullità della sentenza perché non si evince, in alcun punto della stessa, le ragioni che hanno portato il Giudice a "sposare" la tesi dell'Ufficio. In sostanza, sebbene dalle controdeduzioni sia chiara la posizione della parte appellata, come potrebbe ritenersi che tale trasposizione abbia i caratteri della "sufficienza" della motivazione se quest'ultima si compendia in una mera attività di "copiato" delle ragioni addotte dall'Ufficio appellato, a sostegno di una difesa di parte, senza che emergano le motivazioni che hanno determinato tale "condivisione"?

Secondo taluni<sup>8</sup>, infatti, un "modus operandi" (come quello operato dai giudici della CTR del Lazio Sezione di Latina nella sentenza impugnata innanzi ai Giudici di legittimità nell'ordinanza in commento) non rispetterebbe i requisiti della terzietà imposti dal nostro ordinamento all'art. 111 co. 2 Cost. Infatti, "la tecnica di copiatura...fornisce la dimostrazione...della acritica adesione (non motivata) ad un testo preconfezionato"<sup>9</sup>

2) La seconda chiave di lettura della "motivazione" considera prevalentemente il suo aspetto di "giustificazione formale" del decisum. A sostegno di tale tesi depongono i seguenti rilievi:

- a) la non applicabilità al processo tributario dei principi del giusto processo (art. 111 Cost), affermata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo all'art. 6 della Convenzione, poiché la materia fiscale, secondo taluni<sup>10</sup>, rientrerebbe nell'esercizio della potestà statale cui il contribuente è assoggettato in virtù della natura pubblicistica del rapporto tra il contribuente e la collettività;

- b) inoltre, sebbene l'art. 111 Cost. impone al Giudice l'obbligo di motivare le sue decisioni, nulla statuisce in ordine al "modo" in cui l'obbligato debba assolvere a tale dovere. Invero, le modalità esecutive dell'obbligo imposto<sup>11</sup>, dovrebbero essere scelte in relazione alle concrete esigenze dei singoli assetti processuali. In sostanza, secondo tale interpretazione<sup>12</sup>, purchè il decisum sia

---

<sup>5</sup> Secondo il Prof. Avv. Luigi Viola la motivazione è "il Cuore del diritto e del Processo", (Viola, Ddiritto processuale Civile, ed. cedam, 2013, pag. 199.

<sup>6</sup> Rinvenibile nel dispositivo della sentenza.

<sup>7</sup> Rif. alla dichiarazione contenuta nella sentenza impugnata emessa dalla CTR Lazio- sezione di Latina

<sup>8</sup> Rif. cass. Pen., sez. 4, sent. N. 25540 del 30/2/12, §3.1.

<sup>9</sup> Rif. Cass. Pen, sez. 4, sent. N. 25540/12 §3.3

<sup>10</sup> Rif. CEDU, 12/7/01, Ferrazzini/Italia

<sup>11</sup> Rif. alla motivazione

<sup>12</sup> Rif. Sez. 6 Ordinanza 21800 del 24/9/13.

motivato, il giudice è libero di farlo come crede.

c) peraltro, sempre più frequentemente, esigenze di economia processuale legittimano, già da diverso tempo, il ricorso "a nuovi modelli di motivazione"<sup>13</sup>. Secondo tale filone giurisprudenziale è proprio la necessità di "fare giustizia" in un tempo ragionevole che legittima il ricorso a forme semplificate e più comode di motivazione quale è appunto quella per relationem. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale<sup>14</sup>, anche i magistrati, in quanto dipendenti del Ministero della Giustizia, sono chiamati ad osservare il principio del cd. buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost..

Purtroppo, in applicazione di questo secondo filone giurisprudenziale, non può che ritenersi formalmente "valida" la sentenza che porti una motivazione per relationem trasponendo pedissequamente i contenuti dell'atto di parte nel corpo della sentenza, facendoli propri. Invero, sebbene tale "modus operandi" possa costituire motivo di eventuali responsabilità sul piano deontologico del giudicante, sul piano squisitamente processual-civilistico la sentenza come confezionata appare avere i requisiti minimi imposti dalla legge per la sua validità. Invero, nell'ordinanza in commento, il Collegio rimettente ritiene la validità della sentenza in quanto *"con riguardo alla motivazione della sentenza, il suo testo consente agli interessati di comprendere le giustificazioni della decisione, ancorchè totalmente sovrapponibili a quelle esposte dalla parte vincitrice"*. Il problema, eventualmente, si porrebbe nella ipotesi (di studio) in cui la fonte a cui il Giudice si è ispirato, condividendola, non avesse i requisiti della chiarezza e della logicità che il Giudicante ha fatto propri con un semplice "copia e incolla" delle ragioni poste a fondamento della posizione "sposata".

Invero, nella practice quotidiana delle decisioni, sempre più spesso, si registra un uso della "motivazione per relationem" riportandosi ad argomentazioni presenti in altre pronunce esentando così i giudici dal doverle rispiegare.

Tuttavia, un conto è argomentare "per relationem" avvalendosi di casi analoghi in cui altri Giudici si sono pronunciati, un conto è condividere una posizione senza spiegare come quel giudice terzo ed imparziale rispetto alle parti assuma dichiarando in sentenza di "fare proprie le argomentazioni addotte dall'amministrazione Finanziaria" nelle controdeduzioni.

Ben lungi dal voler essere la sede per evidenziare gli errori, nei quali cadiamo sempre più frequentemente per stare al passo con i tempi imposti anche dall'U.E. in punto alla ragionevole durata dei processi<sup>15</sup>; a parere della scrivente, talvolta, sia l'eccessiva sinteticità degli atti (sentenze) sia il modo di ottemperare all'obbligo di motivazione, sempre più frequente, mediante le cd "motivazioni per relationem" vengono confusi e tradotti nel perseguimento della via più comoda e non sempre chiara e trasparente fino ad arrivare ad un "copiato" di ragioni addotte da una parte processuale negli scritti difensivi trasponendoli nella sentenza e fatte proprie dal Giudicante senza alcun passaggio sul punto. Tale modo potrà anche ritenersi giuridicamente legittimo ma la funzione del magistrato e la trasparenza sulla sua terzietà e imparzialità costituzionalmente garantiti potrebbero suscitare delle "incomprensioni" legittimanti l'impugnativa che, ove il Collegio giudicante avesse fatto quello "sforzo" di esplicitare in modo chiaro e trasparente il suo convincimento,

---

<sup>13</sup> Rif. a quello per relationem.

<sup>14</sup> Rif. Corte Cost. sent. N. 18 del 1989

<sup>15</sup> Anch'esso principio costituzionalmente garantito ex art. 111 co. 6 Cost

avrebbe rispettato ugualmente anche il dictum dell'art. 97 Cost sortendo, perché no, il passaggio in giudicato della decisione riducendo così eventuali impugnative e dunque "deflazionando il contenzioso" innanzi alla Suprema Corte per una pigrizia che poteva evitarsi con il ricorso, anche ad opera del giudice, del buon senso nell'adempimento del suo incarico.

La Nuova Procedura Civile